



REGOLAMENTO CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 1– Il Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale è l'organo plenario rappresentativo di tutti i Soci della Sezione Provinciale. Partecipano al Congresso, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari Militanti (S.O.M.) iscritti nella Provincia.
2. Il Congresso Provinciale elabora la linea politica e programmatica del Movimento a livello Provinciale, in conformità con gli indirizzi deliberati dagli Organi superiori.
3. Il Congresso Provinciale, in via ordinaria, è convocato dal Segretario Provinciale ogni 3 (tre) anni su mandato del Consiglio Direttivo Regionale e in via straordinaria dal Segretario Regionale su mandato del Consiglio Direttivo Regionale.
4. Il numero di Membri del Consiglio Direttivo Provinciale da eleggere, escluso il Segretario Provinciale, è così stabilito:
14 (quattordici) per le provincie che hanno un numero di S.O.M. superiore a 1.000 (mille);
12 (dodici) per le provincie che hanno un numero di S.O.M. compreso tra 501 (cinquecentouno) e 1.000 (mille);
10 (dieci) per le provincie che hanno un numero di S.O.M. compreso tra 100 (cento) e 500 (cinquecento);
6 (sei) per le provincie che hanno un numero di S.O.M. inferiore a 100 (cento).
Il numero dei S.O.M. è stabilito al momento della convocazione del Congresso.
5. Prima dello svolgimento del Congresso, il Segretario uscente dovrà depositare la situazione patrimoniale della Sezione Provinciale aggiornata a quella data.
6. Il Segretario neo-eletto, come prima azione, firmerà a sua volta un documento di presa consegna di quanto elencato in inventario e di cui da quel momento diviene responsabile.
7. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta elezione, si dovrà procedere alla verifica di quanto riportato sul documento ricevuto, verbalizzando le opportune osservazioni.

Art. 2 – Componenti del Congresso

1. Possono partecipare al Congresso Provinciale, con diritto di parola e di voto, tutti i S.O.M. iscritti nella Provincia, in regola con il tesseramento al momento della convocazione del Congresso, e che non hanno in essere un provvedimento di sospensione emesso dal Comitato Disciplinare e di Garanzia. Il Presidente del Congresso regola la presenza degli ospiti.
2. A tal fine colui che convoca il Congresso, prima di procedere con la convocazione, chiede all'Ufficio tesseramento federale l'elenco dei S.O.M. iscritti nella provincia e in regola con il tesseramento.
3. L'Ufficio tesseramento federale invia l'elenco entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Art. 3 – Modalità di convocazione

1. L'atto di convocazione del Congresso, deve contenere:
 - La data, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che deve avvenire entro due ore dalla prima convocazione;
 - L'ordine del giorno;

- L'arco temporale nel quale sono ammessi gli accrediti dei Congressisti sia per la prima che per la seconda convocazione, intendendo validi gli accrediti in prima convocazione anche per la seconda convocazione;
 - Le modalità di richiesta interventi dei Congressisti al Congresso Provinciale;
 - I recapiti e-mail a cui fare riferimento per le comunicazioni.
2. Almeno 7 (sette) giorni precedenti alla data di prima convocazione del Congresso, l'atto di convocazione deve essere inviato a ciascun congressista. Copia della convocazione deve essere inoltrata contestualmente al Segretario Regionale e alla Segreteria Federale. Dell'avvenuto invio della convocazione degli aventi diritto deve essere data prova certa. Si considerano valide le convocazioni utilizzando due modalità tra Raccomandata, e-mail, SMS, messaggio Whatsapp. Copia della convocazione deve essere pubblicata sul sito internet o sulla pagina Facebook della Segreteria Provinciale o Regionale.

Art. 4 - Candidature

1. Possono candidarsi tutti i S.O.M. iscritti nella Sezione Provinciale che hanno maturato una anzianità di militanza di almeno 1 (uno) anno per le candidature a Segretario Provinciale e almeno 6 (sei) mesi per le candidature a Membro del Consiglio Direttivo, calcolate a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Membro del Consiglio Direttivo Provinciale, devono essere consegnate, o inviate via e-mail, alla Segreteria Provinciale almeno 72 (settantadue) ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione del Congresso, pena la nullità della candidatura medesima. Non è possibile presentare più di una candidatura.
2. I S.O.M. che hanno un provvedimento disciplinare in corso al momento della convocazione del Congresso provinciale o per i quali il Consiglio Direttivo Regionale ha inoltrato al Comitato Disciplinare e di Garanzia una richiesta di provvedimento disciplinare non possono avanzare alcuna candidatura.
3. La candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da non meno del 10% (dieci) e non più del 20% (venti) dei Congressisti, con arrotondamento all'unità superiore. I Congressisti non possono sottoscrivere più di una candidatura pena la cancellazione delle firme del Congressista. Le firme devono essere consegnate, o inviate, nei termini previsti per la candidatura. La candidatura e le firme devono comunque essere consegnate in originale entro l'orario previsto per la prima convocazione.
4. I candidati alla carica di Segretario dovranno, contestualmente alla propria candidatura, presentare per iscritto il Programma che informi i Soci su come intendono operare.

Art. 5 - Presidenza

1. Il Congresso Provinciale è presieduto dal Segretario Regionale o un suo delegato.
2. In caso di prima convocazione, prima di dichiarare aperti i lavori del Congresso, si dovrà procedere alla verifica del numero legale, pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancato raggiungimento, si procederà automaticamente al rinvio in seconda convocazione. All'ora stabilita per la seconda convocazione il Presidente dichiara aperti i lavori del Congresso che risulta valido indipendentemente dal numero dei Congressisti presenti.
3. L'ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente tra i Congressisti, è composto, oltre che dal Presidente:
 - dal Vice Presidente;
 - dal Segretario verbalizzante, che provvederà alla verbalizzazione dei lavori congressuali.
4. Compito specifico del Presidente è garantire l'osservanza delle norme regolamentari e le modalità degli interventi.

Art. 6 – Prerogative e diritti dei congressisti.

1. I congressisti possono chiedere di intervenire secondo le modalità stabilite nell'atto di convocazione.
2. Ogni congressista può esporre liberamente le proprie opinioni e proposte, nei tempi e nei modi previsti dal Presidente, senza turbare la libertà della discussione, l'ordine della seduta o la dignità degli altri Soci.
3. Chiunque, richiamato per due volte all'ordine dal Presidente del Congresso, senza che si corregga, viene diffidato pubblicamente e, nonostante ciò, non recede dal suo comportamento, può essere allontanato mediante intimazione a lasciare la sala e conseguentemente escluso dai lavori congressuali.

Art. 7 – Il Dibattito

1. Immediatamente dopo l'espletamento di tutte le operazioni preliminari, il Presidente dà la parola al Segretario Provinciale uscente, il quale presenta la propria relazione.
2. Il Presidente comunica ufficialmente l'elenco di coloro che hanno avanzato richiesta di intervento.
3. Da quel momento saranno ammessi congressisti non iscritti a parlare solo per richiami al Regolamento.
4. L'ordine degli interventi e la durata sono stabiliti dal Presidente del Congresso.
5. I soci iscritti che, chiamati a parlare, non sono presenti, decadono dal diritto di parola.
6. Superati i limiti di tempo prescritti, il Presidente toglie senza indugio la parola.
7. Il Presidente toglie la parola a chi, richiamato ad attenersi all'argomento all'ordine del giorno, seguita a discostarsene.

Art. 8 – Procedimento elettorale

1. Prima delle votazioni, il Presidente del Congresso nomina, tra i Congressisti presenti, 3 (tre) scrutatori che, assieme all'Ufficio di Presidenza, costituiscono il Seggio Elettorale responsabile delle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Le votazioni si svolgono con schede separate. Ciascun Congressista può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario e una per la carica di Membro del Consiglio Direttivo. Sia in caso di presenza di una sola candidatura a Segretario che nel caso in cui il numero dei candidati a Membro del Consiglio Direttivo Provinciale sia pari o inferiore al numero dei Membri da eleggere, il Congresso può deliberare diversamente.
3. Il Congresso elegge:
 - il Segretario Provinciale;
 - i Membri elettivi del Consiglio Direttivo Provinciale;
 - se previsto, i delegati al Congresso Regionale.
4. L'elenco dei candidati sarà esposto nei pressi delle urne per la votazione.
5. Le schede devono essere di colore diverso per ogni votazione. Tutte le votazioni devono essere svolte contemporaneamente.
6. La scheda può essere prestampata con i nomi dei candidati alla carica di Segretario Provinciale.
7. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 9 – Votazioni

1. Ultimate le operazioni di voto, il Presidente, verificato che tutti i presenti abbiano avuto l'opportuna di votare, dichiara chiuse le votazioni e procede allo spoglio delle schede, coadiuvato dai componenti il Seggio Elettorale.
2. Di ogni operazione si redige verbale dettagliato, controfirmato dai componenti il Seggio Elettorale.
3. Per la carica di Segretario Provinciale risulterà eletto il candidato che avrà riportato il più alto numero di voti.

4. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
5. Non si procede alla proclamazione dei Membri del Consiglio Direttivo se non è stato proclamato il Segretario.
6. Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo Provinciale, saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il più anziano di militanza secondo la data di passaggio a S.O.M. riportata nel libro Soci. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "Membri supplenti" e inseriti in una graduatoria in ordine decrescente di voti e a pari voti di anzianità decrescente di militanza.
7. Esaurite le operazioni di spoglio, il Presidente proclama il risultato delle votazioni e dichiara chiusi i lavori congressuali.
8. Il Verbale del Congresso, insieme all'elenco degli eletti, dovrà essere depositato presso la Segreteria Provinciale. Copia del verbale e dell'elenco degli eletti dovrà essere inviata al Segretario Regionale non oltre le 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso.
9. Ogni Congressista, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento delle votazioni, può inoltrare ricorso al Segretario Regionale entro 72 (settantadue) ore dalla chiusura del Congresso, con raccomandata A.R., specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso. Il testo del ricorso deve essere anticipato, alla Segreteria Provinciale e alla Segreteria Regionale, via e-mail entro 48 (quarantotto) ore dalla chiusura del Congresso. Copia del ricorso deve essere inoltrato, dalla Segreteria Regionale, alla Segreteria Federale.

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
 - il Congresso Provinciale è convocato dal Segretario Regionale su mandato del Consiglio Direttivo Regionale;
 - il Referente Provinciale svolge la relazione di cui all'articolo 7 comma 1;
 - le candidature devono essere inviate in copia alla Segreteria Regionale;
 - qualora sia prevista l'elezione dei delegati al Congresso Regionale, il cui numero è stabilito nella misura massima del 10 % (dieci) dei Congressisti Provinciali con arrotondamento all'unità superiore, i S.O.M. che intendono candidarsi a delegato del Congresso Regionale devono inviare la candidatura nei tempi e modi previsti per l'elezione a Membro del Consiglio Direttivo. I candidati devono essere in possesso di una anzianità di militanza di 6 (sei) mesi calcolata a partire dalla data di passaggio a S.O.M. presente nel libro Soci e il loro elenco deve essere esposto nei pressi delle urne di votazione. Nelle operazioni di voto deve essere prevista la scheda per tale votazione;
 - le incompatibilità previste dall'articolo 16 bis, comma 7, del Regolamento federale per le cariche di Segretario Provinciale devono intendersi limitate alla sola carica di Consigliere Regionale e di Assessore Regionale.